



COMUNE di FARA OLIVANA con SOLA (BG)
Via Umberto I n. 9, 24058 – Tel. 0363/ 93130 Fax 0363/ 938674
prot@comune.faraolivanaconsola.bg.it –
info@cert.comune.faraolivanaconsola.bg.it
P.Iva 02931900167 – c.f. 83000890166 codice fattura elettronica UFCF38

ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE N. 22 DEL 24/07/2025

OGGETTO: ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA
CIRCOLAZIONE CHIUSURA AL TRANSITO DELLE VIE: UMBERTO
I, ROMA, CASTELLO E VIA VITTORIO EMANUELE II PER
MANIFESTAZIONE FESTA DI SANTO STEFANO DA VENERDI' 24
LUGLIO 2025 A LUNEDI' 4 AGOSTO 2025

IL SINDACO

VISTA la comunicazione SUAP effettuata dalla Parrocchia di Santo Stefano Protomartire in Fara Olivana con Sola (Bg) nr. 92001320164-28042025-1458 concernente l'attività temporanea di somministrazione alimenti e bevande nell'ambito dell'evento denominato "Festa di Santo Stefano",

RITENUTO di voler dare seguito alla comunicazione con l'istruzione di idoneo atto amministrativo che su area pubblica accompagni il regolare svolgimento della manifestazione, per quanto di competenza dell'Ente, in quanto proprietario delle strade Via Roma, Umberto I, Castello e Via Vittorio Emanuele II°;

RITENUTO che l'afflusso di persone conseguente all'evento renda necessaria nell'area interessata dall'evento e le sue pertinenze l'interdizione alla circolazione viabilistica nelle vie indicate al fine dello svolgimento della manifestazione in sicurezza;

VISTO la Legge n. 241/1990;

VISTI gli art.107 c. 5 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e le s.m.i., nonché il relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

- 1. Dal giorno 24 Luglio 2025 al giorno 05 Agosto 2025 permanente in via CASTELLO, dalle ore 10:00 a fine manifestazione in corrispondenza degli stalli presenti:**
 - L'istituzione di **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA (00-24)** per tutte le categorie di veicoli, compresi quelli in uso ai residenti, eccezion fatta per i mezzi necessari al montaggio e smontaggio delle attrazioni mobili, i quali tuttavia dovranno essere poi rimossi al termine delle operazioni.
- 2. Dal giorno 25 Luglio 2025 al giorno 04 Agosto 2025, nell'arco orario compreso fra le ore 18:15 e le ore 24:00 nelle vie UMBERTO I, ROMA, CASTELLO e VITTORIO EMANUELE II° come di seguito indicato:**
 - La **CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE** con ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO per tutte le categorie di veicoli nell'area interclusa fra il civico 6 della via UMBERTO I, la via CASTELLO fronte cv. 1 e la via ROMA fronte cv. 3. Tale area verrà identificata a mezzo transenne mobili e interdetta all'accesso dei veicoli al fine di consentire lo svolgersi della manifestazione, il posizionamento ed il montaggio delle attrazioni mobili, il flusso dei pedoni da e verso il luogo dove si svolge la manifestazione;
 - L'istituzione di **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA** per tutte le categorie di veicoli, compresi quelli in uso ai residenti nell'area interclusa dal divieto di cui al punto precedente, eccezion fatta per i mezzi necessari al montaggio e smontaggio delle attrazioni mobili, i quali tuttavia dovranno essere poi rimossi al termine delle operazioni;

- **L'istituzione di DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA per tutte le categorie di veicoli, compresi quelli in uso ai residenti** nell'area su VIA VITTORIO EMANUELE II° ALL'ALTEZZA DELL'INCROCIO CON VIA CASTELLO, eccezion fatta per i mezzi necessari al montaggio e smontaggio delle attrazioni mobili, i quali tuttavia dovranno essere poi rimossi al termine delle operazioni.

Eventuali transiti in deroga dei veicoli di soccorso e polizia in servizio di emergenza saranno consentiti dal personale presente compatibilmente con le condizioni di sicurezza e solo qualora non vi siano facili percorsi alternativi a disposizione per raggiungere i luoghi di intervento.

Alla rimozione delle transenne poste a delimitazione dell'area i divieti cesseranno di avere efficacia, eventualmente anche in anticipo rispetto a quanto indicato in caso di maltempo o scarso afflusso di persone all'evento.

La violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è sanzionata a norma del Codice della Strada.

Eventuali transiti in deroga dei veicoli di soccorso e polizia in servizio di emergenza saranno consentiti dal personale presente compatibilmente con le condizioni di sicurezza e solo qualora non vi siano facili percorsi alternativi a disposizione per raggiungere i luoghi di intervento.

Alla rimozione delle transenne poste a delimitazione dell'area i divieti cesseranno di avere efficacia, eventualmente anche in anticipo rispetto a quanto indicato in caso di maltempo o scarso afflusso di persone all'evento.

La violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è sanzionata a norma del Codice della Strada.

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge.

L'Amministrazione competente: Comune di Fara Olivana con Sola (Bg) – Servizio di Polizia Locale; Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 è il Sindaco pro tempore Dott. Arch. Matteo Seghezzi. L'Ufficio cui prendere visione degli atti è: Servizio di Polizia Locale;

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 e 14 Reg. UE 2016/ 679 – RGPD, si informa che i dati personali forniti ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito dell'attività dell'Ente Locale, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della citata normativa. Difatti, ai sensi del Reg. UE 2016/ 679, i dati personali saranno utilizzati e trattati esclusivamente per finalità istituzionali connesse e/o strumentali all'attività dell'Ente Locale. In relazione ai predetti trattamenti, è possibile avvalersi dei diritti previsti dagli artt. 11, 12, 15 e ss del Reg. UE 2016/ 679 – RGPD scrivendo alla e-mail prot@comune.faraolivanaconsola.bg.it o alla pec info@cert.comune.faraolivanaconsola.bg.it. Il Responsabile della protezione dei dati (ovvero Data Protection Officer -D.P.O.) del Comune di Fara Olivana con Sola designato dal Sindaco ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è il **Dott. Luigi Mangili**. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, del GDPR gli interessati possono contattare senza formalità il Responsabile della protezione dei dati del Comune di Fara Olivana con Sola per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti. Il Responsabile della protezione dei dati personali può essere contattato al numero: 331 4306559 o mediante e-mail: dpo-faraolivanaconsola@cloudassistance.it.

Gli operatori di polizia di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati di verificare sull'osservanza della presente ordinanza.

Per le violazioni alla presente ordinanza trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente Nuovo Codice della Strada.

Avverso la presente ordinanza ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D.L. vo 30 aprile 1992 n. 285 e dell'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e attuazione nuovo codice della strada) è ammesso ricorso entro 60 giorni, secondo le formalità stabilite nel regolamento, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Fara Olivana con Sola (Bg), lì 24.07.2025.

IL SINDACO
Arch. Matteo Seghezzi
Documento firmato digitalmente